ANALISI DI FATTIBILITÀ EX ANTE E VALUTAZIONE EX POST DELLE LEGGI REGIONALI

Luisa Roggi

1. L'ANALISI EX ANTE

1.1 LE SCHEDE DI FATTIBILITÀ

L'analisi ex ante viene svolta mediante l'analisi di fattibilità delle proposte di legge, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, degli articoli 4 e 7 della legge regionale 55/2008 (Disposizioni in materia della qualità della normazione) e degli articoli 150 e 153 del regolamento interno 27/2015 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale). L'analisi si realizza attraverso la redazione di una "scheda preliminare per la valutazione delle proposte di legge", che contribuisce a formare la documentazione a corredo delle proposte di legge all'esame delle commissioni consiliari permanenti durante l'istruttoria. La scheda viene redatta per le proposte di legge individuate secondo criteri di inclusione predefiniti¹, assegnate alle commissioni permanenti per il parere referente.

Nel corso del 2019 sono state approvate 68² leggi regionali. Tra queste, quelle corrispondenti a proposte rientranti nei criteri di inclusione sono 52³, tutte corredate dalla scheda preliminare.

Nella Tabella 1 sono riportati i dati di dettaglio relativi alle schede corrispondenti alle 52 leggi ed al loro esito.

¹ Tali criteri, adottati dal marzo 2011, prevedono la redazione della scheda per tutte le proposte di legge assegnate alle commissioni permanenti per il parere referente, con l'esclusione delle leggi di bilancio (previsione, variazioni ed assestamento) e di quella di approvazione del consuntivo, anche nel caso in cui non vi siano osservazioni dal punto di vista organizzativo o procedurale. Le schede vengono prodotte solo per la commissione competente ad esprimere il parere referente, salvo i casi di proposte di legge aventi un carattere di trasversalità, come la legge di stabilità e la legge di manutenzione, per le quali le osservazioni contenute nella scheda vengono trasmesse, secondo le rispettive competenze, anche alle commissioni che esprimono parere secondario.

² Tra le 68 leggi del 2019, 67 sono quelle ordinarie ed 1 è la legge di modifica statutaria.

³ Le 52 leggi ordinarie sono calcolate al netto delle leggi votate direttamente in aula, senza istruttoria nella commissione competente per la materia di riferimento, che nel 2019 sono state 10.

Tabella n. 1 – Le schede preliminari per la valutazione delle proposte di legge

| Leggi ordinarie approvate rientranti nei criteri di inclusione | Leggi con scheda | Schede con osservazioni | Schede con osservazioni accolte | Schede con osservazioni non accolte |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 52 | 52 | 25 | 23 | 2 |
| 52 | 100% | 48% | 92% | 8% |

Nell'anno 2019 si è ulteriormente consolidata, pur con alcune differenze tra le diverse commissioni, la metodologia di lavoro secondo la quale anche l'esame delle osservazioni contenute nella scheda di fattibilità avviene nell'ambito di gruppi di lavoro appositamente costituiti, nei quali si perviene ad una proposta di integrazione o di riformulazione del testo esaminato, in accordo alle diverse e specifiche competenze dei funzionari degli uffici tecnici del Consiglio e della Giunta regionale facenti parte del gruppo (e dell'eventuale rappresentante politico della commissione).

L'attività del nostro Ufficio all'interno di tali lavori consente pertanto di dare il pieno contributo alla modifica testuale delle proposte di legge, con l'illustrazione e l'evidenziazione delle criticità già segnalate nella scheda di fattibilità, ed anche con suggerimenti sul possibile modo per superarle, e consente, altresì, di proporre soluzioni su eventuali nuove istanze che sopraggiungano durante i lavori del gruppo.

Per esemplificare, citiamo che nel percorso istruttorio che ha portato all'approvazione della legge regionale 18/2019 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), è stato svolto un approfondito lavoro di confronto e di sintesi, in sede di Prima Commissione. Data la delicatezza della materia dei contratti pubblici, nella quale occorre acquisire forniture di qualità, valorizzando l'apporto delle imprese e tutelando i diritti di chi in esse presta la propria opera, senza appesantimenti burocratici, sono stati considerati gli aspetti organizzativi, oltre che giuridici, contenuti originariamente in due proposte di legge: la proposta di legge 352 di iniziativa della Giunta regionale e la proposta di legge 332 di iniziativa consiliare. Sono stati effettuati gli approfondimenti necessari per contemperare la portata degli aspetti applicativi e di quelli normativi, fino ad arrivare ad una formulazione condivisa che ha unificato le due proposte.

L'attività dell'Ufficio si è così potuta esprimere, oltre che nelle osservazioni contenute nelle schede di analisi di fattibilità, anche attraverso suggerimenti e contributi resi direttamente all'interno del gruppo di lavoro.

Materia altrettanto delicata, dato l'interesse pubblico suscitato dalle politiche sanitarie e dalle problematiche inerenti alla salute pubblica, è quella delle autorizzazioni e della vigilanza sul trasporto sanitario. La nuova legge regionale che disciplina questa materia, legge regionale 83/2019 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) che ha sostituito completamente, abrogandola, la legge al momento vigente in materia (l.r. 25/2001), ha avuto un percorso consiliare attraverso vari mesi dell'anno. La proposta di legge 345 di iniziativa della Giunta regionale è stata assegnata alla Terza commissione nei primi mesi dell'anno e dopo l'illustrazione ha subito dapprima un arresto e successivamente un'accelerazione dei lavori da parte della commissione stessa. Nei lavori del gruppo costituito negli ultimi mesi del 2019 l'Ufficio ha dato il contributo per gli aspetti di sua competenza nei lavori di analisi e di riformulazione della proposta, con riferimento alle osservazioni ed alle criticità tecniche segnalate nella relativa scheda di fattibilità, così come rispetto alle numerose proposte emendative emerse da parte del Presidente e degli altri membri della Commissione, oltre che da parte dei molteplici soggetti consultati operanti nel settore del trasporto sanitario regionale.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della Terza Commissione, le tematiche sulle quali l'Ufficio ha contribuito nel 2019 alla formulazione di un testo condiviso sul piano tecnico sono le politiche sociali e socio-sanitarie e tra queste, in particolare, la modifica delle disposizioni riguardanti l'accreditamento delle strutture e dei servizi. La legge regionale di modifica della disciplina dettata dalla legge regionale 82/2009 è stata promulgata e pubblicata nei primi giorni del 2020 ma la fase istruttoria e l'approvazione in Consiglio della proposta di legge 393 proposta dalla Giunta regionale si è del tutto realizzata nella seconda metà del 2019 e per questo riteniamo opportuno comprenderla nella produzione legislativa del 2019.

Come ultimo esempio per la Terza Commissione citiamo il caso della legge regionale 2/2019 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)) che, analogamente al caso citato in precedenza, è stata pubblicata nel 2019 ma il suo percorso di approvazione è stato a cavallo del biennio 2017-2018 e per questo motivo era stata trattata nel Rapporto sulla legislazione relativo all'anno 2018.

Per quanto riguarda le materie della Quarta Commissione, la competenza sulle materie energetiche, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale, comporta anche la trattazione di atti sull'uso della cosiddetta energia da fonti rinnovabili. Tra queste occupa sicuramente un ruolo importante la produzione di energia elettrica da fonte geotermica, caratteristica specifica della Toscana, data la forma peculiare con la quale è presente in Toscana rispetto alle altre regioni italiane. E' per questa motivazione che riteniamo opportuno in questo contesto citare il contributo dato dall'Ufficio ai lavori istruttori di quella che è diventata legge regionale 7/2019 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997) per la disciplina delle modalità di assegnazione della concessione di

coltivazione o di autorizzazione di impianti, a seguito dell'esito positivo della ricerca. La proposta, di iniziativa della Giunta regionale, è stata assegnata alla competenza della Quarta Commissione nell'ultimo trimestre del 2018 ed è stata dettagliatamente esaminata nel corso di vari incontri del gruppo coordinato dal Presidente, di cui facevano parte i funzionari degli uffici del Consiglio e della Giunta regionale.

1.2 LE CLAUSOLE VALUTATIVE

Le clausole valutative sono strumenti per la valutazione ex post, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dagli atti normativi, con le quali il Consiglio regionale può esercitare la funzione di controllo e di valutazione. Il loro inserimento nelle leggi regionali è disciplinato da varie fonti. In particolare, lo Statuto, all'articolo 45, prevede "l'inserimento di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie ai fini di valutare gli effetti prodotti dalle leggi" e la legge regionale 55/2008 all'articolo 5 stabilisce la possibilità di inserire nei testi di legge clausole valutative "in attuazione delle quali la Giunta regionale è tenuta a comunicare al Consiglio, entro il termine stabilito, una relazione contenente le specifiche informazioni necessarie a valutare le conseguenze scaturite per i destinatari".

Poiché le clausole valutative consentono di prefigurare la valutazione dei risultati ottenuti dall'attuazione degli interventi regionali (quindi, ex post) fin dalla fase di progettazione o di istruttoria degli interventi normativi, e a tale scopo vengono inserite nella fase ex ante, ne illustriamo i casi proprio in questa parte della relazione per il rapporto sulla legislazione.

Tabella n. 2 – Le clausole valutative nelle leggi regionali

| Clausole valutative | Numero |
|---------------------------|--------|
| Nuove, approvate nel 2019 | 2 |
| Totale approvate | 76 |
| Totale vigenti | 67 |

Come indicato nella tabella 2, nel 2019 sono state approvate due leggi che contengono una nuova clausola valutativa: la legge regionale 44/2019 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015), all'articolo 24, e la legge regionale 51/2019 (Disciplina dei distretti biologici), all'articolo 12. In entrambi i casi la clausola è stata sviluppata nell'ambito della Seconda Commissione.

Per la legge regionale 44/2019 il confronto con gli uffici proponenti della Giunta regionale è iniziato subito dopo l'assegnazione della proposta di legge, nel dicembre 2018, e si è concluso a luglio del 2019, quando la proposta è stata licenziata dalla commissione. Inizialmente per l'approvazione di questo provvedimento erano stati previsti tempi più stretti, anche per l'esigenza di definire il nuovo assetto organizzativo del Consorzio e concludere le attività di gestione commissariale straordinaria ma, per approfondire aspetti di particolare complessità, è risultato più funzionale l'esame in sede di gruppo di lavoro tecnico.

La proposta dell'inserimento nella legge di una clausola valutativa, avanzata già nella scheda istruttoria, ha trovato il suo accoglimento in una formulazione che ha contemperato la disponibilità ad "informare", manifestata dalla Giunta regionale, con l'esigenza di valutare la rispondenza tra le scelte effettuate nella gestione del Consorzio e gli obiettivi fissati, manifestata dal Consiglio. In particolare, la clausola valutativa fissa il debito informativo della Giunta regionale sull'impiego delle aree industriali, sulle imprese in esse localizzate, sulla tipologia e sul costo dei servizi offerti dal Consorzio stesso.

Per quanto concerne la clausola valutativa inserita nella legge regionale 51/2019, sui distretti biologici, l'Ufficio ne ha proposto l'inserimento in analogia a quanto era stato già fatto per i distretti rurali, in modo da disporre, nel tempo, di dati tramite i quali verificare lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni biologiche nel quadro complessivo delle produzioni agricole regionali.

Sulla base delle informazioni richieste - tra le quali la localizzazione, l'ampiezza e le produzioni dei distretti biologici che saranno costituiti - comparate con altri dati ed elementi di contesto, sarà possibile tracciare una sorta di "mappatura" del settore.

Oltre alle due nuove clausole segnaliamo anche un intervento di modifica della clausola valutativa presente nella legge regionale 35/2015⁴. Nell'iter di approvazione della legge regionale 56/2019 (Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla 1.r. 35/2015 e alla 1.r. 65/2014) mediante la proposta di legge della Giunta regionale 181, all'esame congiunto della Seconda e della Quarta Commissione consiliare, l'Ufficio ha proposto di adeguare la clausola valutativa, per renderla coerente alle modifiche apportate alle altre disposizioni, e durante il confronto svolto nei lavori di istruttoria si è concretizzata la decisione di spostare in avanti il termine dato alla Giunta regionale per inviare al Consiglio la relazione contenente le informazioni richieste. Si tratta di una modifica di carattere manutentivo, anche se non presente nel testo assegnato, ma fondamentale, dato che in sua assenza la clausola valutativa non sarebbe più stata coerente con la legge modificata.

-

⁴ Legge regionale 35/2015 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/95, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e 65/2014).

Complessivamente, fino al 31 dicembre 2019 sono state approvate 76 clausole valutative su leggi regionali⁵, a partire dall'anno 2000. Tra queste, le clausole vigenti sono 67 poiché negli anni sono state abrogate alcune leggi che le contenevano.

2. L'ANALISI EX POST

2.1 LE NOTE INFORMATIVE

Le Note informative sull'attuazione delle politiche regionali sono documenti redatti dall'Ufficio che illustrano, dopo elaborazione ed eventuale integrazione, le informazioni contenute nelle relazioni prodotte dagli uffici della Giunta regionale⁶, in ottemperanza a quanto è previsto nelle clausole valutative. Le Note descrivono in maniera sintetica le modalità di attuazione della legge, le eventuali criticità rilevate e i risultati conseguiti.

Nel 2019 è stata predisposta una Nota informativa, come riportato nella tabella 3, relativa alle caratteristiche attuative della legge regionale sulla sicurezza stradale (l.r. 19/2011). La legge, nello specifico, non ha una clausola valutativa, tuttavia il tempo trascorso dalla sua approvazione è stato ritenuto idoneo per consentire un'analisi sugli strumenti effettivamente messi in campo dalla legge ed una prima valutazione sul loro funzionamento.

Tabella n. 3 – Le note informative sull'attuazione delle politiche regionali

| Numero | Titolo | Legge valutata |
|---------|--|---|
| 42/2019 | La sicurezza stradale in Toscana: un'analisi a otto anni dalla l.r. 19/2011 | l.r. 19/2011 – Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana |

La Nota, utilizzando i dati dell'ISTAT, del Sistema integrato regionale sulla sicurezza stradale (SIRSS) e dell'Agenzia regionale di sanità, oltre che i dati forniti dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale (ORSS) per il tramite del Settore "Programmazione viabilità" della Giunta regionale, evidenzia gli elevati costi sociali pro-capite degli incidenti stradali in Toscana, per i quali la Regione è superata solo dalla Liguria. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i giovani di età 15-19 anni e sebbene la Regione partecipi con notevoli risorse finanziarie da utilizzare in sicurezza stradale, è ancora lontano il raggiungimento dell'obiettivo posto dall'Unione europea secondo il quale nel 2020 il numero dei decessi da incidente stradale dovrebbe essere dimezzato

⁵ Non consideriamo, in tale contesto, le norme di rendicontazione inserite su deliberazioni consiliari, nei primi anni di utilizzo di questo strumento.

⁶ Si tratta delle relazioni correntemente definite "di ritorno".

rispetto al 2011. Nelle conclusioni, pertanto, la Nota rileva la necessità di una approfondita riflessione con la quale mettere a punto azioni ancora più incisive rispetto a quelle intraprese fino ad oggi, anche avvalendosi di un auspicabile ruolo più chiaramente definito per l'ORSS.

Fino al 2019 sono in totale 42 le Note informative sull'attuazione delle politiche regionali redatte dall'Ufficio. Per vari motivi il numero non coincide con quello delle relazioni che la Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio, secondo quanto è stabilito dalle clausole valutative. E' infatti da sottolineare che non per tutte le clausole valutative la Giunta regionale risponde all'impegno previsto dalla norma nei confronti del Consiglio e, sebbene l'Ufficio elabori di solito una Nota informativa per ogni relazione di ritorno, non redige un documento specifico nei casi in cui la relazione non apporti informazioni aggiuntive a quanto già pubblicato e quando le tematiche di valutazione contenute nella clausola valutativa si possono considerare ormai soddisfatte. Di contro, è comunque da evidenziare che su alcune leggi sono stati predisposti più documenti di attuazione, in corrispondenza alle diverse relazioni inviate al Consiglio, secondo la tempistica prevista dalle specifiche clausole, così come è da rilevare che può accadere che l'Ufficio decida di elaborare una Nota anche se nella specifica legge non è presente una clausola valutativa, come è stato fatto nel 2019.

2.2 LE RICERCHE VALUTATIVE

Le attività di controllo e di valutazione sono esercitate in Consiglio regionale, oltre che mediante clausole valutative, anche attraverso *ricerche valutative*. Esse sono analisi di approfondimento sull'attuazione delle leggi e sulla valutazione delle politiche, svolte con modalità che ne assicurino la terzietà e la qualità scientifica, che si realizzano successivamente all'approvazione di politiche regionali, allo scopo di valutare se e come le politiche sono state attuate e di stimare i loro effetti.

L'attività di valutazione delle politiche è disciplinata in particolare all'articolo 19 dello Statuto che, nel definire i poteri delle commissioni permanenti, a queste attribuisce "funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali", dall'articolo 5 della legge regionale 55/2008, che disciplina gli strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi, nonché dall'articolo 154 del regolamento interno 27/2015 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) che stabilisce le procedure per l'individuazione annuale da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio di una o più leggi o politiche su cui realizzare la verifica d'impatto, in base al programma di attività predisposto dalle commissioni permanenti.

Sul piano metodologico ogni ricerca finalizzata alla valutazione di interventi e di politiche pubbliche richiede la stesura preventiva di un documento tecnico – disegno di ricerca – nel quale vengono individuati, definiti e progettati tutti gli elementi che la caratterizzano. Come avviene da qualche anno, anche nel 2019 al nostro ufficio è stato assegnato l'obiettivo strategico di redigere il disegno per una ricerca valutativa di cui successivamente affidare la realizzazione all'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Anche in questo caso, per individuare il tema della ricerca, l'Ufficio ha fatto richiesta ai presidenti delle commissioni permanenti di avanzare le proposte di proprio interesse. Il tema individuato è stato quello della prevenzione e del contrasto del gioco d'azzardo patologico in Toscana, disciplinato dalla legge regionale 57/2013 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico).

Come richiesto, l'Ufficio ha consegnato il documento entro il mese di novembre 2019 e, come specificato nel documento, l'IRPET dovrà svolgere lo studio valutativo nell'ambito delle attività istituzionali a favore del Consiglio per l'anno 2020.

Il progetto di ricerca sviluppato dall'Ufficio è formato da quattro parti. Nella prima parte si introduce il concetto di gioco d'azzardo patologico, se ne illustrano i dati economici più recenti e si descrivono sinteticamente alcune caratteristiche dei giocatori nel contesto nazionale ed in Toscana.

Secondo la vigente classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)⁷ il "Gioco d'azzardo patologico" è un disturbo del controllo degli impulsi facente parte dei disturbi della personalità e del comportamento. Chi è affetto da questa sindrome non è in grado di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, con conseguente compromissione delle attività personali, familiari o lavorative. Studi recenti hanno evidenziato che molte caratteristiche cliniche tipiche del gioco d'azzardo patologico sono analoghe a quelle correlate all'abuso di alcool o all'uso di sostanze e di conseguenza la comunità scientifica internazionale ha ritenuto di attribuire alla patologia la denominazione "Disturbo da gioco d'azzardo (Gaming disorder)" includendola nella categoria delle dipendenze comportamentali vere e proprie. La denominazione gioco d'azzardo patologico (GAP), tuttavia, rimarrà ufficialmente fino a che non entrerà in vigore l'ultima revisione della classificazione che ha recepito tale novità⁸.

L'ampia varietà delle tipologie di gioco offerte dal mercato, l'elevata diffusione e la capillare distribuzione dei luoghi in cui è possibile giocare e l'avvento dei nuovi media che consentono di giocare d'azzardo (Internet, smartphone, TV interattiva, ecc...) hanno determinato negli ultimi anni anche in Toscana una maggiore accessibilità e popolarità del gioco d'azzardo. Ne è

⁷ Si tratta della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari correlati – Decima revisione (ICD – 10).

⁸ Si tratta dell'undicesima revisione (ICD – 11) che entrerà in vigore negli Stati Membri nel 2022.

conseguito un maggior volume economico del gioco, così come una crescente presenza di giocatori, unita all'abbassamento dell'età d'insorgenza di comportamenti patologici da gioco aventi le conseguenze negative che ad esso si accompagnano. Le evidenze cliniche sono tali che il legislatore nazionale ha ritenuto di inserire prevenzione, diagnosi e cura del gioco d'azzardo patologico tra i livelli essenziali di assistenza, includendolo pertanto tra gli obblighi assistenziali del Servizio sanitario nazionale.

La seconda parte del documento descrive le strategie d'intervento della legge regionale 57/2013, con la quale per la prima volta la Toscana si è dotata di una specifica disciplina contro il gioco d'azzardo patologico. Le strategie vengono ripartite in due categorie, rispetto all'insorgenza del problema: a) strategie di prevenzione e b) strategie di contrasto, dove con le prime si fa riferimento agli interventi per la riduzione dell'offerta di gioco (limitazioni alla diffusione dei luoghi e degli orari in cui è possibile giocare) e per la riduzione della domanda di gioco (attività di sensibilizzazione, di formazione e di comunicazione sui rischi del gioco d'azzardo), mentre con le strategie di contrasto si mira alla riduzione dei danni derivanti dal gioco d'azzardo (contributi per il finanziamento di progetti per il reinserimento sociale di persone con problematiche da gioco, specifiche disposizioni sull'IRAP, vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti imposti dalla legge).

La terza parte del progetto è dedicata alla definizione del disegno per l'analisi di attuazione degli interventi regionali descritti nella seconda parte. Vengono pertanto individuate le domande di valutazione che dovranno guidare l'analisi d'implementazione, alle quali la ricerca dovrà dare una risposta, mirando ad analizzare cosa e come è stato realizzato dai soggetti attuatori. Le domande sono raggruppate in tre macroaree che, alla luce di quanto descritto nella seconda parte, vengono distinte rispetto alla strategia di intervento a cui si riferiscono ed in base ai diversi soggetti attuatori che sono coinvolti nelle iniziative. Le tre macro-domande, articolate in quesiti più specifici sono le seguenti:

- 1) Nell'ambito delle strategie di prevenzione per la riduzione dell'offerta di gioco, quali interventi sono stati intrapresi? In particolare, quali sono stati intrapresi dalle amministrazioni comunali?
- 2) Nell'ambito delle strategie di prevenzione per la riduzione della domanda di gioco, quali attività di formazione, sensibilizzazione e comunicazione sono state avviate?
- 3) Nell'ambito delle strategie di contrasto che mirano a ridurre i danni derivanti dal gioco d'azzardo quali interventi sono stati avviati? In particolare, gli operatori economici hanno aderito alle misure per gli incentivi fiscali?

Per ogni singolo quesito specifico il disegno definisce, poi, quali sono i dati e le altre informazioni necessarie per rispondere ed individua gli strumenti idonei per la raccolta di quelli che non sono già disponibili. L'ultima parte del progetto, la quarta, mette a punto gli aspetti inerenti alla realizzazione della ricerca a cui l'IRPET, in qualità di soggetto realizzatore, dovrà attenersi, nel rispetto dei tempi previsti per la conclusione dell'analisi e del calendario per la verifica delle attività svolte. A conclusione della ricerca è richiesto un report contenente i risultati, sia in termini di evidenze e di criticità emerse nella fase attuativa della legge, sia di spunti di riflessione per il policy maker, utili per le future decisioni.

La ricerca in esame, una volta completata, andrà ad aggiungersi alle ricerche fino ad oggi realizzate, che sono 6.

In tema di ricerche svolte per il Consiglio regionale, si segnala che nel corso del 2019 è stata realizzata una indagine, sempre da parte dell'IRPET, sulla diffusione degli Istituti tecnici superiori (ITS) in Toscana, a seguito di specifica richiesta della Seconda Commissione consiliare. La ricerca è stata gestita direttamente dalla commissione con il supporto dell'ufficio di assistenza alla commissione stessa, senza il coinvolgimento del nostro ufficio e comunque ha una natura di tipo esclusivamente descrittivo.

Infine, si dà conto del fatto che nel 2019 la prevista ricerca valutativa sugli usi civici in Toscana, in attuazione di quanto definito con il progetto di ricerca elaborato nell'anno precedente, non è stata realizzata per sopravvenute diverse priorità del Consiglio regionale.